

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 29 NOVEMBRE 2001

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 48

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 OTTOBRE 2001 - N. 7/6632	[5.3.1]
Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello (art. 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche e integrazioni)	2

**Gli allegati cartografici sono in visione
presso la redazione
del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e negli uffici competenti della Regione Lombardia,
via Fabio Filzi n. 22, Milano**

[BUR2001031]

[5.3.1]

D.G.R. 29 OTTOBRE 2001 - N. 7/6632**Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello (art. 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche e integrazioni)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 16 settembre 1983, n. 79 (Istituzione del parco naturale dell'Adamello);
- la l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette) e in particolare l'art. 1, comma 6, che pone in capo alla Giunta regionale l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali precedentemente riconosciuta al Consiglio regionale dall'art. 19, comma 1 della l.r. 86/1983;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in particolare l'art. 3, comma 29, laddove prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale recepisca i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi;
- la l.r. 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare gli artt. 4 e 5, in base ai quali i piani territoriali di coordinamento hanno valenza di piano territoriale paesistico;

Preso atto:

- della adozione del piano territoriale di coordinamento con deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica n. 15 del 29 ottobre 1992 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco Adamello), divenuta esecutiva a termini di legge;
- dell'avvenuta pubblicazione agli albi pretori dell'ente gestore, dei Comuni interessati e della Provincia di Brescia, della deliberazione di adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento a far data dal 10 febbraio 1993;
- che a seguito della pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento adottata sono stati inviati n. 38 atti di osservazioni alla Comunità Montana di Valle Camonica e, successivamente, n. 15 sono pervenuti alla Regione Lombardia;
- che l'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica ha formulato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute con D.A.C.M. n. 22 del 21 aprile 1994 (Determinazioni in merito alle osservazioni sul piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Adamello ai sensi della l.r. 86/1983);
- della avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie ordinaria n. 33 del 16 agosto 1994, dell'avviso di ricevimento degli elaborati di proposta di piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello.

Richiamata:

- la propria deliberazione n. 6/38769 del 2 ottobre 1998 (Approvazione della proposta di piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello ai sensi dell'art. 19, secondo comma, penultimo alinea della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 ottobre 1998, 4° Supplemento Ordinario al n. 40;
- altresì la propria deliberazione n. 6/39198 del 30 ottobre 1998 (Progetto di legge «Piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello e istituzione del parco naturale dell'Adamello»);

Preso atto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 6 della l.r. 11/2000, il Consiglio regionale ha restituito gli elaborati cartografici e normativi relativi al piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello con nota del 17 aprile 2000 (prot. D.G. Tutela ambientale n. 23535);

- che tutti gli atti e documenti citati sono conservati presso l'Unità Organizzativa Pianificazione ambientale e gestione parchi della Direzione Generale Qualità dell'ambiente;

Premesso che la deliberazione della Giunta regionale n. 6/49652 del 18 aprile 2000 (Approvazione dei criteri applicativi della l.r. 11/2000 e disposizioni relative al procedimento di approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241) prevede, per i piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali già dotati di verifica istruttoria approvata ai sensi del previgente art. 19 della l.r. 86/1983, ma rispetto ai quali le competenti Commissioni consiliari non hanno ancora espresso il loro definitivo parere in sede di esame del progetto di legge regionale previsto dal previgente art. 19, comma 1 della l.r. 86/1983, che gli Uffici provvedano al completamento dell'iter istruttorio determinando le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5554 del 13 luglio 2001 (Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla l.r. 86/83 e successive modifiche);

Preso atto che:

- con decreto del Direttore Generale alla Qualità dell'ambiente n. 4455 del 28 febbraio 2001 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro preposto alla definizione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello;
 - tale gruppo di lavoro è stato successivamente modificato ed integrato con decreto del Direttore Generale alla Qualità dell'ambiente n. 5998 del 16 marzo 2001;
 - le attività del gruppo di lavoro avviate il 17 maggio 2001 si sono concluse, dopo 9 sedute, il 22 ottobre 2001;
 - i verbali relativi alle riunioni del gruppo di lavoro e i decreti relativi alla costituzione dello stesso sono allegati agli atti della presente deliberazione;
 - il gruppo di lavoro ha rilevato la necessità di apportare modifiche alla proposta di piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello precedentemente verificata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale con deliberazione n. VI/39198 del 30 ottobre 1998;
 - tali modifiche, alla luce anche delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute in Regione Lombardia, hanno riguardato l'articolazione territoriale delle previsioni di piano e la relativa normativa tecnica di attuazione, al fine di assicurare una migliore coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, con gli indirizzi di politica ambientale e con i piani e gli interventi di interesse regionale;
- Dato atto che il piano territoriale di coordinamento individuato, nell'arbitrio del parco regionale dell'Adamello, la perimetrazione delle aree proposte a riserva naturale e a parco naturale;

Considerato che la perimetrazione definitiva del parco naturale e la relativa disciplina, devono avvenire rispettivamente con legge regionale e con deliberazione del Consiglio regionale, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della l.r. 11/2000;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello, costituito dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a) Norme Tecniche di Attuazione;
- b) Tavola serie A - Planimetria generale - costituita da n. 26 fogli in scala 1:10.000;

2. di dare atto che il predetto piano territoriale di coordinamento assume i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 e successive modifiche;

3. di demandare a successivi atti consiliari l'istituzione delle riserve naturali proposte, l'approvazione del perimetro del parco naturale proposto e della relativa disciplina normativa;

4. di pubblicare il presente atto, unitamente agli elaborati di piano di cui alle precedenti lettere a) e b), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

INDICE

Titolo I

NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

- Art. 1 – Ambito e contenuti del piano territoriale
 Art. 2 – Elaborati del piano territoriale
 Art. 3 – Effetti del piano territoriale
 Art. 4 – Adeguamento degli strumenti urbanistici locali
 Art. 5 – Standards urbanistici dei piani comunali
 Art. 6 – Indirizzi alla pianificazione comunale
 Art. 7 – Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano territoriale
 Art. 8 – Piani di settore
 Art. 9 – Piano di gestione
 Art. 10 – Regolamenti d'uso
 Art. 11 – Acquisizione e uso di aree, interventi di iniziativa pubblica e convenzionati
 Art. 12 – Pareri obbligatori
 Art. 13 – Autorizzazioni, concessioni, denunce
 Art. 14 – Garanzie

Titolo II

AMBITI TERRITORIALI DI TUTELA

- Art. 15 – Suddivisione e simbologia della planimetria generale
 Art. 16 – Siti di importanza comunitaria
 Art. 16-bis – Aree proposte a parco naturale
 Art. 17 – Orizzonti
 Art. 18 – Riserve naturali: disposizioni comuni
 Art. 19 – Riserva naturale integrale
 Art. 20 – Riserve naturali orientate
 Art. 21 – Riserve naturali parziali
 Art. 22 – Zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale
 Art. 23 – Monumenti naturali
 Art. 24 – Zone territoriali di interesse antropico: disposizioni e criteri comuni
 Art. 25 – Zona di iniziativa comunale
 Art. 26 – Zona attrezzature e insediamenti turistici
 Art. 27 – Zona prati terrazzati

Titolo III

NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 28 – Prescrizioni generali
 Art. 29 – Transito con mezzi motorizzati e sorvolo aereo
 Art. 30 – Transito equestre e ciclistico
 Art. 31 – Raccolta di flora spontanea e di funghi epigei
 Art. 32 – Tutela della fauna minore
 Art. 33 – Raccolta di minerali e fossili

Titolo IV

NORME DI TUTELA GENERALE E DI SETTORE

- Art. 34 – Norme di salvaguardia paesistica
 Art. 35 – Corpi idrici e acque
 Art. 36 – Zone umide e torbiere
 Art. 37 – Conservazione e gestione della fauna selvatica
 Art. 38 – Attività piscatoria
 Art. 39 – Gestione del bosco
 Art. 40 – Attività agro-silvo-pastorale
 Art. 41 – Attività agricola di fondo valle
 Art. 42 – Usi civici
 Art. 43 – Agriturismo
 Art. 44 – Turismo
 Art. 45 – Aree sciabili
 Art. 46 – Tutela storico-monumentale
 Art. 47 – Ritrovamenti archeologici e della prima guerra mondiale
 Art. 48 – Edificato esterno alle zone di interesse antropico
 Art. 49 – Recinzioni
 Art. 50 – Campeggi
 Art. 51 – Viabilità, parcheggi, piste e sentieri
 Art. 52 – Prevenzione incendi
 Art. 53 – Zone a vincolo idrogeologico e a rischio geologico
 Art. 54 – Cave e discariche
 Art. 55 – Impianti tecnici e adeguamenti infrastrutturali

Titolo V

NORME FINALI

- Art. 56 – Attività militari e di protezione civile
 Art. 57 – Vigilanza
 Art. 58 – Repressione degli interventi abusivi e sanzioni amministrative

- Art. 59 – Norme finanziarie
 Art. 60 – Poteri di deroga
 Art. 61 – Programmazione negoziata
 Art. 62 – Rettifiche cartografiche

Titolo I

NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1 – Ambito e contenuti del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) del parco regionale dell'Adamello, classificato come parco montano e forestale, ha effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale ed è approvato ai sensi e con i contenuti delle leggi regionali 16 settembre 1983, n. 79 (*Istituzione del parco naturale dell'Adamello*) e 30 novembre 1983, n. 86 (*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*) e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Piano delimita il territorio del Parco individuandone il perimetro, con le modifiche, rispetto al perimetro approvato con l.r. 79/1983, necessarie per il miglior assetto del Parco.

3. Il Piano individua e propone, nell'ambito del parco regionale, le aree a riserva naturale e le aree a parco naturale aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) e all'art. 1 della l.r. 86/1983, come modificata dalla l.r. 8 novembre 1996, n. 32 (*Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria*).

La disciplina di tali aree ha valore ed effetti di piano territoriale regionale ai sensi dell'art. 16-ter della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 – Elaborati del piano territoriale

1. Il piano territoriale si compone dei seguenti elaborati:
- Norme tecniche di attuazione;
 - Tavola serie A – Planimetria generale (scala 1:10.000), da A1 ad A26.
2. Presso l'Ente gestore sono depositati:
- la relazione tecnica che motiva e sintetizza le scelte del piano territoriale;
 - gli studi interdisciplinari preliminari che costituiscono il quadro delle indagini a carattere naturalistico e socio-territoriale effettuate ai fini della redazione del P.T.C.;
 - la planimetria aree a vincolo e rischio idrogeologico.
3. Nella normativa e nella relazione, salvo diverse emergenze testuali, per «Parco» si intende il parco regionale dell'Adamello, per «Ente gestore» si intende la Comunità Montana Valle Camonica, per «Presidente», o «Consiglio direttivo», o «Assemblea», o «Comitato scientifico» si intendono i relativi organi dell'Ente gestore medesimo, per «Piano» si intende il presente piano territoriale di coordinamento.

Art. 3 – Effetti del piano territoriale

Tutte le disposizioni del Piano sono immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 18, comma quarto della l.r. 86/1983.

Art. 4 – Adeguamento degli strumenti urbanistici locali

1. I Comuni adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni del P.T.C. del Parco nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 18, comma quinto della l.r. 86/1983.

2. I Comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, provvedere all'adozione di variante di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, relativamente alle zone per le quali le presenti norme rinviavano alla pianificazione comunale o consentono alla pianificazione comunale di dettare disposizioni integrative o specifiche.

Art. 5 – Standards urbanistici dei piani comunali

Per le aree comprese nel territorio del Parco si applicano le disposizioni contenute nell'art. 22 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51, così come modificato dalla l.r. 15 gennaio 2001, n. 1 (*Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e*

norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico).

Art. 6 – Indirizzi alla pianificazione comunale

1. In sede di variante di adeguamento ai sensi del precedente art. 4, comma secondo, e comunque in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i Comuni il cui territorio è compreso nel Parco sono tenuti ad osservare gli indirizzi dettati dal Piano e dalle presenti norme, nonché gli indirizzi e criteri di cui all'art. 24 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale.

2. Lo strumento urbanistico può provvedere alla identificazione delle strutture e/o infrastrutture individuate nella planimetria di Piano e classificate all'art. 24, comma quarto, nonché alla indicazione degli interventi ammessi per la loro realizzazione.

3. Salvo presistenze o esigenze che non possano diversamente soddisfarsi, i Comuni si attengono ai seguenti indirizzi:

a) le aree marginali al perimetro del Parco devono preferibilmente essere destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le norme della l.r. 7 giugno 1980, n. 93 (*Norme in materia di edificazione nelle zone agricole*), ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport;

b) nelle sistemazioni a verde e nelle alberature, lo strumento urbanistico privilegia l'impiego di essenze autoctone;

c) le zone industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste, né nocive, devono essere collocate a congrua distanza dai confini del Parco e devono prevedere equipaggiamento a verde, con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone.

Art. 7 – Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano territoriale

1. Sono strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano territoriale:

- a) i piani di settore;
- b) il piano di gestione;
- c) i regolamenti d'esecuzione;
- d) gli interventi di iniziativa pubblica dell'Ente gestore e dei Comuni;
- e) gli interventi convenzionati;
- f) i pareri obbligatori;
- g) le autorizzazioni, le concessioni, le denunce.

2. Il piano territoriale è attuato dall'Ente gestore. Collaborano all'attuazione del Piano, con propri atti e progetti, la Regione Lombardia, l'Amministrazione provinciale di Brescia, i Comuni, gli Enti pubblici, i privati singoli e associati.

Art. 8 – Piani di settore

1. L'Ente gestore predispone piani di attuazione per settori funzionali, con particolare riguardo ai settori di cui al Titolo IV. L'Ente gestore può approvare piani anche per settori diversi o più vasti o limitati, rispetto a quelli indicati.

2. Il piano di settore è adottato dall'Assemblea, quindi pubblicato per trenta giorni consecutivi mediante deposito presso la Segreteria, che ne trasmette copia ai Comuni del Parco e ne dà avviso al pubblico. L'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'Ente gestore e dei Comuni stessi. Nei trenta giorni successivi al deposito, gli Enti e i privati possono presentare le proprie osservazioni.

3. Il piano è approvato dall'Assemblea, con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni. In mancanza di osservazioni, il piano è approvato definitivamente dal Consiglio Direttivo.

4. Il piano diventa esecutivo, dopo la ripubblicazione per quindici giorni all'albo dell'Ente gestore della deliberazione di definitiva approvazione ed è trasmesso in copia, entro venti giorni, alla Giunta regionale.

Art. 9 – Piano di gestione

1. Per l'attuazione delle previsioni del piano territoriale e dei programmi di settore, l'Ente gestore propone alla Giunta regionale, con deliberazione dell'Assemblea, un piano di gestione ai sensi degli artt. 17 e 19 della l.r. 86/1983. Il piano ha validità triennale, è articolato in piani attuativi annuali e può essere sottoposto a revisione annuale.

2. Il piano di gestione e le sue revisioni annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- elenco degli interventi da realizzare nel periodo considerato, con le relative modalità di attuazione;
- descrizione o documentazione cartografica degli interventi;
- relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico dell'Ente gestore, degli Enti pubblici e dei privati, nonché delle fonti di finanziamento attivabili a carattere pubblico e privato.

Art. 10 – Regolamenti d'uso

1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni ed i regolamenti per la gestione dei servizi sono approvati dall'Assemblea.

2. I regolamenti divengono esecutivi a seguito di pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo dell'Ente gestore. I regolamenti sono altresì pubblicati agli albi pretori dei Comuni del Parco.

3. Entro venti giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi alla Giunta regionale.

Art. 11 – Acquisizione e uso di aree, interventi di iniziativa pubblica e convenzionati

1. L'Ente gestore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, può provvedere all'esecuzione di opere previste da progetti esecutivi di intervento, anche mediante occupazione temporanea, quando le aree interessate non debbano essere acquisite al patrimonio pubblico.

2. L'Ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzioni, alla conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente Piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi. La convenzione prevede, in favore del privato, la concessione di contributi o incentivi per il raggiungimento delle finalità del Piano.

3. Le indennità conseguenti ad espropriazione ed occupazione sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Pareri obbligatori

1. L'Ente gestore esprime parere obbligatorio, oltre che nei casi previsti dall'art. 21 della l.r. 86/1983, sugli atti e provvedimenti per i quali le leggi nazionali e regionali lo prevedano.

2. Per i piani attuativi che riguardino territori compresi nel perimetro del Parco, si applica la disposizione dell'art. 7, comma sesto della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 (*Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio*).

3. Nel caso in cui la localizzazione e/o le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, siano difformi alle prescrizioni del presente Piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, l'Ente gestore e i Comuni interessati dagli interventi esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*), come modificato ed integrato dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale*).

Art. 13 – Autorizzazioni, concessioni, denunce

1. Le autorizzazioni di competenza dell'Ente gestore sono emesse dal Direttore del Parco, con le prescrizioni ritenute necessarie per la tutela ambientale e paesistica. La competenza al rilascio di autorizzazioni può essere attribuita anche ad un dirigente o, in mancanza di personale di qualifica dirigenziale, al responsabile dell'ufficio o del servizio, a seguito di provvedimento motivato del Presidente del Parco.

2. L'autorizzazione dell'Ente gestore ha altresì valore, quando richiama, ai sensi dell'art. 7 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*); in tal caso si osservano, per il rilascio, le procedure previste dalla relativa legislazione statale e regionale.

3. L'Ente gestore può attuare le previsioni di Piano, mediante concessioni di costruzione, di costruzione e gestione, di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie. Nelle concessioni di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'Ente

gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'Ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione.

Art. 14 – Garanzie

In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia, il provvedimento dell'Ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte dal privato nei confronti dell'Ente gestore.

TITOLO II AMBITI TERRITORIALI DI TUTELA

Art. 15 – Suddivisione e simbologia della planimetria generale

1. La planimetria generale di Piano suddivide il territorio, ai fini della tutela ambientale e paesistica, in tre successivi Orizzonti altitudinali:

- Orizzonte del paesaggio antropico;
- Orizzonte del paesaggio alpestre;
- Orizzonte del paesaggio culminale.

2. Nella planimetria generale di Piano, con apposito segno grafico, sono indicati i confini delle riserve naturali, la cui istituzione è proposta con il presente P.T.C. al fine di tutelare le manifestazioni vegetali, zoologiche, morfologiche, paesistiche e idrogeologiche in esse riscontrabili.

Le riserve naturali individuate nel parco regionale dell'Adamello sono:

- riserva naturale integrale «Val Rabbia e Val Gallinera»;
- riserve naturali orientate «Val Gallinera-Aviolo», «Lago d'Arno», «Alto Cadino-Val Fredda»;
- riserva naturale parziale morfopaesistica e biologica «Adamello»;
- riserve naturali parziali biologiche «Torbiera del Tonale» e «Torbiera di Val Braone»;
- riserve naturali parziali zoologico-forestali «Boschi di Vezza e Vione», «Piz d'Olda-Pian della Regina», «Frisozzo-Re di Castello»;
- riserva naturale parziale morfopaesistica e botanica «Badile-Tredenusa»;
- riserva naturale parziale botanica «Marser-Bos».

3. Le riserve naturali costituiscono, nel loro insieme, l'area parco naturale di cui al successivo art. 16-bis.

4. La planimetria generale di Piano identifica i monumenti naturali, aventi le caratteristiche previste dall'art. 1, lettera d) della l.r. 86/1983, come segue:

- grandi alberi;
- cascate;
- coni granitici di erosione.

5. La planimetria generale di Piano individua le zone territoriali di interesse antropico, con la seguente classificazione:

- zona di iniziativa comunale;
- zona attrezzature e insediamenti turistici;
- zona prati terrazzati.

6. Nella planimetria generale di Piano, con appositi simboli grafici sono altresì individuati:

- zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale;
- zone umide e torbiere;
- ambiti di tutela biologica;
- porte del Parco, Accessi al Parco e Punti attrezzati;
- ambiti per l'esercizio dello sci;
- ambiti per l'apertura di piste da sci;
- siti di interesse archeologico;
- attività incompatibili.

Art. 16 – Siti di importanza comunitaria

Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con successivo provvedimento della Giunta regionale saranno individuati i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) quali aree che contribuiscono in modo significativo alla conservazione e/o al ripristino di habitat naturali o presentano elementi fisici e/o biologici essenziali alla vita ed

alla riproduzione di alcune specie e al mantenimento della biodiversità nella regione biogeografica continentale. Quando approvati dalla Commissione europea, i S.I.C. localizzati nel parco regionale dell'Adamello saranno recepiti di diritto nel Piano, secondo i tempi, le priorità e le modalità indicate.

Art. 16-bis – Aree proposte a parco naturale

Nell'ambito del parco regionale, con apposito segno grafico riportato nella planimetria generale di Piano, è individuato il perimetro del parco naturale proposto, da approvarsi con specifica legge regionale ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni. Il Consiglio regionale con propria deliberazione approva, agli effetti dell'art. 25 della legge 394/1991, la disciplina di parco naturale di cui all'art. 16-ter, comma secondo della l.r. 86/1983, avente valore di piano territoriale regionale. Sino alla definitiva approvazione dei predetti atti, le aree proposte a parco naturale sono soggette alla normativa dettata dal presente Piano e alle disposizioni della l.r. 32/1996 e successive modifiche e integrazioni dettate dalla l.r. 17 ottobre 1997, n. 38 (*Integrazioni e modifiche alla l.r. 8 novembre 1996, n. 32*).

Art. 17 – Orizzonti

1. Gli Orizzonti, salvo che per le riserve e i monumenti naturali, determinano diverso grado di tutela in relazione ai comportamenti antropici e nell'applicazione delle norme di zona (Titolo II), di comportamento (Titolo III) e di settore (Titolo IV).

2. L'Orizzonte del paesaggio antropico comprende le aree di insediamento urbano, esistenti e di espansione, le aree tradizionalmente destinate all'agricoltura e alla pastorizia, l'edificato rurale più o meno aggregato, nonché le aree naturalistiche, in particolare boschive, maggiormente influenzate dalla presenza dell'uomo. Nel suo insieme, l'Orizzonte del paesaggio antropico comprende le aree dove è consentita la tradizionale fruizione antropica e la trasformazione controllata dell'ambiente e del paesaggio.

3. L'Orizzonte del paesaggio alpestre comprende le aree naturali e di interesse naturalistico, costituite prevalentemente da boschi e prati, dove minore è l'influenza antropica, e da riserve naturali a diverso grado e tipo di tutela. Comprende altresì aree scarsamente edificate tradizionalmente destinate all'agro-selvicoltura e pastorizia. Nel suo insieme, comprende zone di tutela di carattere conservativo, con trasformazione e fruizione antropica limitata.

4. L'Orizzonte del paesaggio culminale comprende le aree di maggiore interesse geomorfologico per la presenza di forme modellate dall'azione glaciale e caratterizzate da tipica vegetazione d'alta quota, nonché riserve naturali a diverso grado e tipo di tutela.

5. Con il termine «Orizzonti superiori» si intendono nelle presenti norme unitariamente l'Orizzonte del paesaggio alpestre e l'Orizzonte del paesaggio culminale.

Art. 18 – Riserve naturali: disposizioni comuni

1. Le riserve naturali individuate e proposte con il Piano sono gestite dall'Ente gestore del Parco.

2. Per ogni riserva naturale è formato un piano esteso all'intero perimetro della stessa e approvato ai sensi dell'art. 14 della l.r. 86/1983.

3. Il piano della riserva persegue i seguenti obiettivi:

a) tutelare e migliorare le caratteristiche e le potenzialità naturali e paesaggistiche dell'area, in funzione delle sue qualità ambientali e della classificazione;

b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibili con le qualità naturalistiche;

c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente, ove si riscontrino fenomeni di degrado;

d) promuovere, disciplinare e controllare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

4. Le limitazioni alle attività antropiche conseguenti la proposta di istituzione delle riserve naturali sono stabilite in relazione alla classificazione delle stesse, alle norme di comportamento di cui al Titolo III e alle norme di tutela generale e di settore di cui al Titolo IV.

Nelle riserve naturali è fatto divieto di:

a) svolgere attività di trasformazione del paesaggio e del territorio con linee aeree;

b) coltivare cave e torbiere ed estrarne inerti;

c) accendere fuochi all'aperto;

d) allestire attendamenti o campeggi, con la sola esclusione del bivacco alpino;

e) esercitare l'attività venatoria ed istituire zone di addestramento cani;

f) esercitare l'attività piscatoria; l'immissione di ittiofauna è consentita previo parere preventivo, obbligatorio e vincolante dell'Ente gestore;

g) ricercare e raccogliere minerali da collezione e fossili;

h) posare cartellonistica pubblicitaria;

i) realizzare discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti di materiali dismessi, anche se in forma controllata.

Art. 19 – Riserva naturale integrale

1. La riserva naturale integrale «Val Rabbia e Val Gallinera» è individuata e proposta allo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente nella sua evoluzione non influenzata dall'uomo.

2. In essa è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalla attuazione di programmi educativi direttamente eseguiti dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati.

3. Eventuali terreni di proprietà privata sono acquisiti dall'Ente gestore, ai sensi dell'art. 5, comma primo della l.r. 86/1983, entro cinque anni dall'approvazione del presente Piano.

4. Il piano della riserva è coordinato con il piano della contigua riserva naturale orientata «Val Gallinera-Aviolo».

Art. 20 – Riserve naturali orientate

1. Le riserve naturali orientate sono individuate e proposte dal Piano con lo scopo di tutelare, orientando scientificamente l'evoluzione dell'ecosistema, aree caratterizzate da ricchezza floristica o elevata complessità strutturale della vegetazione, nonché da elevate potenzialità faunistiche. Gli interventi sono diretti al mantenimento della elevata diversità floristica, al raggiungimento di stadi forestali climax, soprattutto per le foreste d'impronta boreale, e al raggiungimento delle massime capacità faunistiche potenziali, in termini di conservazione e tutela della biodiversità, anche mediante reintroduzioni.

2. Nelle riserve naturali orientate è consentita la ricerca scientifica, la fruizione culturale o educativa, nonché l'esercizio agro-silvo-pastorale, secondo gli usi e le consuetudini, entro i limiti specificati dal presente articolo, dalle norme di comportamento generale (Titolo III), dalle norme di settore (Titolo IV), dal piano della riserva, dai piani di settore e regolamenti d'uso.

3. Nelle riserve naturali orientate è fatto divieto di:

a) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino modifiche di superficie o di sagoma o delle destinazioni d'uso. Sono fatti salvi gli adeguamenti funzionali alla applicazione della d.g.r. n. 6/42036 del 19 marzo 1999 (*Linee guida per l'applicazione del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, alla trasformazione del latte negli alpeggi della Regione Lombardia*);

b) aprire nuove strade, asfaltare o ampliare quelle esistenti, fatta salva la realizzazione di nuove piste di servizio agro-silvo-pastorale purché previste dal piano della riserva;

c) realizzare nuove derivazioni o captazioni di acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività di malga e di gestione dei rifugi;

d) effettuare interventi che mutino la destinazione a bosco dei suoli o comportino una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

e) introdurre cani, fatti salvi quelli utilizzati per attività di lavoro o di soccorso;

f) transitare con mezzi motorizzati, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 29 e 51;

g) aprire piste da sci e realizzare condotte ed impianti, anche di risalita.

4. Sono ammesse le opere di manutenzione degli impianti idroelettrici, degli elettrodotti e degli acquedotti pubblici esistenti.

5. Per l'esercizio delle tradizionali attività agro-silvo-pasto-

rali e degli usi civici, si osservano le disposizioni di cui ai successivi artt. 40 e 42.

Art. 21 – Riserve naturali parziali

1. Le riserve naturali parziali sono individuate e proposte a scopo di tutela specifica, secondo la seguente classificazione:

– riserve naturali parziali biologiche, caratterizzate da presenze botaniche e zoologiche di specie rare o divenute tali in conseguenza della riduzione del loro habitat, spesso anche di rilevante valore paesistico-ambientale;

– riserve naturali parziali botaniche, caratterizzate da tratti di vegetazione di particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all'interno del Parco o per le caratteristiche peculiari ambientali o floristiche, sia per la presenza al loro interno di specie rare o minacciate;

– riserve naturali parziali zoologico-forestali, caratterizzate da popolamenti animali, particolarmente diversificati o interessanti per la presenza di specie sensibili o sedentarie anche minacciate, inseriti in ambienti vegetazionali climacidi o comunque molto maturi da mantenere nell'attuale assetto strutturale;

– riserve naturali parziali morfopaesistiche, caratterizzate da mineralogia, litologia o morfologia interessanti per la loro peculiarità sia nel Parco, sia in termini assoluti, derivate da manifestazioni geochimiche (metamorfismo), o tettoniche (strutture di dislocazione), o da eventi paleoclimatici (glaciazione), con conseguente elevato valore paesistico;

– in applicazione dell'art. 11, comma secondo della l.r. 86/1983, nell'ambito della stessa riserva naturale possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al presente comma.

2. Nelle riserve naturali parziali è fatto divieto di:

a) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino modifiche di superficie o di sagoma o delle destinazioni d'uso. Sono fatti salvi gli adeguamenti funzionali alla applicazione della d.g.r. n. 6/42036 del 19 marzo 1999 (*Linee guida per l'applicazione del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, alla trasformazione del latte negli alpeggi della Regione Lombardia*). Con esclusione delle riserve naturali parziali biologiche e degli Ambiti di tutela biologica inclusi nella riserva naturale «Adamello», è consentito l'ampliamento dei rifugi esistenti o la realizzazione di nuovi rifugi nell'osservanza di quanto disposto al successivo art. 48;

b) aprire nuove strade, asfaltare o ampliare quelle esistenti, fatta salva la realizzazione di nuove piste di servizio agro-silvo-pastorale purché previste dal piano della riserva;

c) realizzare nuovi impianti di risalita e piste da sci al di fuori dei perimetri individuati nella planimetria generale di Piano e ricadenti nella riserva naturale, nonché individuati nell'apposito piano di settore. La realizzazione di impianti di risalita in sorvolo delle riserve naturali parziali biologiche di cui al precedente art. 15, comma secondo, è consentita purché non siano previste strutture portanti e accessorie all'interno del perimetro delle stesse;

d) realizzare nuove derivazioni o captazioni di acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività di malga e di gestione dei rifugi.

Art. 22 – Zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale

1. La planimetria generale di Piano individua Zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale volte al mantenimento, al ripristino e alla valorizzazione delle potenzialità naturali botaniche, zoologiche, forestali e delle peculiarità morfopaesistiche, nonché alla prevenzione degli effetti negativi dell'antropizzazione.

2. In tali zone è fatto divieto di:

a) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino modifiche di superficie o di sagoma o delle destinazioni d'uso. Sono fatti salvi gli adeguamenti funzionali alla applicazione della d.g.r. n. 6/42036 del 19 marzo 1999 (*Linee guida per l'applicazione del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, alla trasformazione del latte negli alpeggi della Regione Lombardia*);

b) aprire nuove strade, asfaltare o ampliare quelle esistenti, fatta salva l'apertura di piste tagliafuoco e di servizio per l'attività silvo-culturale e pastorale previste dallo specifico piano di settore;

c) realizzare impianti di risalita e piste da sci al di fuori dei perimetri individuati nella planimetria generale di Piano, nonché individuati nell'apposito piano di settore;

d) accendere fuochi all'aperto, fatte salve le esigenze per le attività agro-silvo-pastorali;

e) allestire attendamenti o campeggi, con la sola esclusione del bivacco alpino;

f) realizzare discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti di materiali dismessi;

g) svolgere attività di trasformazione del paesaggio e del territorio con linee aeree.

3. L'Ente gestore può prevedere, con appositi regolamenti d'uso, forme di tutela specifiche e diversificate per ogni singola zona di cui al presente articolo, funzionali anche alla gestione e salvaguardia delle adiacenti riserve naturali individuate e proposte con il presente Piano.

Art. 23 – Monumenti naturali

1. Il Piano identifica i monumenti naturali, singoli elementi naturalistici di particolare interesse e pregio scientifico e storico, da conservare nella loro integrità: grandi alberi, cascate, con granitici di erosione. Sono ammessi i soli interventi dell'Ente gestore per la conservazione del monumento e per la sua valorizzazione in funzione scientifica, culturale, educativa e, per quanto compatibile, di attrazione turistica.

2. È vietata ogni alterazione del monumento naturale; gli interventi di tutela del monumento e dell'area circostante sono effettuati in base ad un progetto di conservazione, che, ove il monumento naturale sia compreso in una riserva naturale, costituisce parte integrante del piano della riserva stessa. Ogni attività di ricerca scientifica che comporti prelievo deve essere effettuata o autorizzata dall'Ente gestore.

3. Ove l'area su cui insiste il monumento naturale sia di proprietà privata, l'area stessa è acquisita dall'Ente gestore, anche mediante espropriazione, solo se risulta necessario per garantirne la tutela conservativa.

4. I monumenti naturali sono tabellati a cura dell'Ente gestore, in conformità alla normativa regionale. L'Ente gestore può altresì recingere in forma permanente il monumento e l'area su cui insiste, al fine di preservarlo da danneggiamento antropico o dal pascolo.

Art. 24 – Zone territoriali di interesse antropico: disposizioni e criteri comuni

1. La disciplina urbanistica delle zone territoriali di interesse antropico previste dal Piano, come elencate dal quinto comma dell'art. 15, è dettata dallo strumento urbanistico locale in conformità al presente articolo e nell'osservanza dei criteri e delle direttive previste dagli articoli successivi. In sede di prima applicazione, gli strumenti urbanistici comunali sono adeguati entro il termine previsto dall'art. 4, secondo comma.

2. Lo strumento urbanistico integra e specifica i criteri, previsti dalle presenti norme, per il rilascio di autorizzazioni paesistiche; tutela il paesaggio nel suo complesso e nei suoi più rilevanti elementi costitutivi, attraverso il controllo delle trasformazioni urbanistiche in chiave paesistica e mediante l'uso di criteri costruttivi e di materiali per le finiture esterne tradizionalmente utilizzati in luogo.

3. Per le nuove costruzioni, qualora ammesse, lo strumento urbanistico, anche attraverso l'imposizione di idonei indici di edificabilità, evita costruzioni che per massività, altezze o tipologie spicchino in modo anomalo nel paesaggio; incentiva la conservazione e il recupero degli immobili esistenti, anche attraverso il rifacimento nel rispetto delle caratteristiche estetiche e ambientali preesistenti; promuove il recupero paesistico-ambientale delle recenti edificazioni e trasformazioni non correttamente inserite nel paesaggio.

4. Nella Zona attrezzature e insediamenti turistici e nella Zona prati terrazzati possono essere realizzate strutture e/o attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco, così come individuate nella planimetria di Piano secondo la seguente classificazione:

– porta del Parco, costituita da strutture di fruizione turistica del Parco, ricettive e di ristorazione, comprendenti area picnic, parcheggi con strada a libero accesso, centro visitatori

e che possono prevedere altresì la realizzazione di modeste strutture commerciali, culturali e socio-ricreative, nonché campeggi nei limiti previsti dall'art. 50;

– accesso al Parco, costituito da struttura ricettiva e di ristorazione, area picnic, parcheggio con strada di accesso ed eventuale struttura di uso socio-culturale;

– punto attrezzato, costituito da struttura di ristoro e modesta ricettività, con eventuale area da picnic.

5. I piani attuativi dello strumento urbanistico sono redatti con particolare riferimento ai valori paesistico-ambientali, sia per l'inserimento dell'edificazione e delle urbanizzazioni nel paesaggio, sia per garantire un corretto assetto ed uso degli spazi aperti.

6. Nel rilascio delle autorizzazioni paesistiche per edifici posti al di fuori della Zona di iniziativa comunale, ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*), i Comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

a) i materiali e i criteri costruttivi per le opere di finitura esterne dovranno essere quelli tradizionalmente utilizzati in luogo; in particolare è da evitare l'uso di manufatti in alluminio anodizzato, rivestimenti in ceramica o marmo e pietra non locale, intonaci plastici continui;

b) manti di copertura uguali agli esistenti o migliorativi; è da evitare l'uso di lastre lisce o ondulate di cemento o plastica, lastre di lamiera ondulate (è tuttavia ammesso l'uso di lamiera d'acciaio, liscia di colore grigio scuro o testa di moro, o di rame), tegole o coppi con colori diversi dal grigio scuro o dal rosso cotto; i canali di gronda devono avere sezione semicircolare in lamiera d'acciaio colorata grigio scuro o in rame;

c) apparecchi d'oscuramento dei vani finestre e porte, ad anta in legno naturale impregnato color nero o grigio, o pitturate con colori noce, grigio o grigio verde; è vietato l'uso di tapparelle;

d) è obbligatorio mantenere o restaurare l'apparato decorativo esterno o singoli elementi decorativi;

e) murature esterne in pietrame con eventuale intonaco raso sasso (da evitare la stilatura ribassata dei conci) o completamente intonacate al rustico o semi-civile con malta di calce.

Art. 25 – Zona di iniziativa comunale

1. Le aree comprese in questa zona sono destinate agli insediamenti urbani, turistici e produttivi e relativi standards, e all'agricoltura. La disciplina urbanistica è riservata agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente articolo.

2. Gli strumenti urbanistici, anche nel rispetto dell'art. 17 della l.r. 51/1975 e successive modifiche e integrazioni, si adeguano ai seguenti criteri:

a) deve essere privilegiato e incentivato il recupero del patrimonio edilizio esistente, dettando norme per la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei centri storici;

b) devono essere censiti tutti gli edifici esistenti nel centro storico, rilevandone i caratteri tipologici, storici, architettonici o di semplice valore ambientale, specificando i tipi di intervento ammissibili, compresa la demolizione e l'eventuale ricostruzione per gli edifici giudicati turbativi del quadro ambientale;

c) sono sottoposti a particolare tutela gli edifici storici e monumentali;

d) per gli edifici turistici o ricettivi devono osservarsi i criteri di cui al comma secondo dell'articolo seguente;

e) nelle aree contermini deve essere privilegiato il mantenimento e/o lo svolgimento di attività agricole;

f) deve essere garantito che ogni intervento edilizio sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.

Art. 26 – Zona attrezzature e insediamenti turistici

1. La zona è destinata al mantenimento, allo sviluppo, al nuovo insediamento di attrezzature, edifici e impianti per il turismo, nonché dei servizi connessi, in funzione dello sviluppo sociale ed economico della popolazione e della fruizione pubblica del Parco.

2. Lo strumento urbanistico comunale disciplina la nuova edificazione turistica, i mutamenti della destinazione d'uso degli edifici per la fruizione turistica o agrituristica, la realizzazione di nuove attrezzature e impianti e la ristrutturazione di quelli esistenti, nel rispetto del piano di settore turismo e dei seguenti criteri:

a) la determinazione delle capacità insediative turistiche deve essere basata su preventiva valutazione di una gestione razionale delle risorse naturali a disposizione, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione;

b) devono essere previste opere di urbanizzazione, in particolare parcheggi, idonee a far fronte al preventivato afflusso turistico, curandone in ogni caso l'inserimento ambientale e paesistico;

c) ove la zona sia adiacente a riserve naturali devono essere stabilite congrue distanze di rispetto delle edificazioni, strade e parcheggi, nei limiti minimi stabiliti dal piano della riserva.

3. Nella Zona attrezzature e insediamenti turistici gli strumenti urbanistici comunali, i piani attuativi e le concessioni edilizie convenzionate devono garantire gli interessi sovracomunali in termini di attrezzature funzionali alla fruizione del Parco e, in particolare, per le aree di cui all'art. 24, comma quarto.

4. Le aree per verde, gioco e sport sono mantenute nella destinazione in atto.

Art. 27 – Zona prati terrazzati

1. La zona è destinata alla conservazione e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e al recupero, anche con trasformazioni controllate, del patrimonio edilizio esistente, quale risorsa economica della popolazione, in funzione del mantenimento dell'ambiente e del paesaggio montano e in funzione di presidio umano. Gli interventi di recupero e di trasformazione assumono contenuti diversi a seconda che la zona sia compresa nell'Orizzonte del paesaggio antropico, o negli Orizzonti superiori.

2. Lo strumento urbanistico comunale definisce le norme urbanistiche, le destinazioni e le trasformazioni d'uso ammesse, in conformità alle presenti norme e ai piani di settore turismo e agricoltura, al fine di mantenere e consentire lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, favorendo in primo luogo il recupero dell'edificato esistente;

3. All'interno della Zona prati terrazzati gli strumenti urbanistici comunali, i piani attuativi e le concessioni edilizie convenzionate ai sensi della l.r. 1/2001, devono:

- promuovere la conservazione e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e favorire le attività agrituristiche;
- promuovere il recupero dell'edificato esistente, anche tramite trasformazione d'uso in destinazioni turistico-residenziali, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, nel rispetto dei caratteri edilizi preesistenti, fatti salvi gli incrementi volumetrici di cui ai commi quinto e sesto, nonché le opere realizzabili ai sensi della l.r. 93/1980;
- promuovere il recupero paesistico dell'edificazione e delle trasformazioni urbanistiche recenti;
- garantire il mantenimento a prato o coltivo degli spazi aperti, ovvero la loro trasformazione in termini naturali, mediante rimboschimento, imboschimento, tutela delle aree di rinnovazione spontanea.

4. Gli strumenti urbanistici generali devono riferirsi ai seguenti criteri:

a) ogni intervento edilizio deve essere condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente tradizionali, sia nella scelta dei materiali e delle finiture, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche;

b) deve essere garantita la conservazione rigorosa degli spazi aperti, con divieto di recinzioni fisse, di trasformazione a giardino, di piantumazione con specie ornamentali o comunque non autoctone;

c) è prescritto il mantenimento dei terrazzamenti e relativi muri di sostegno, di ogni altro elemento caratteristico tradizionale del paesaggio; è comunque consentito, per le aree comprese entro l'Orizzonte del paesaggio antropico, l'impianto di frutteti e di altre colture agricole specializzate, nei limiti e secondo i principi di cui ai seguenti artt. 40 e 41.

5. Per le zone comprese entro l'Orizzonte del paesaggio antropico lo strumento urbanistico, il piano attuativo e la concessione edilizia convenzionata ai sensi della l.r. 1/2001, possono consentire il miglioramento dell'accessibilità, gli ampliamenti fino alla concorrenza massima del 15% dei volumi esistenti alla data di approvazione del presente Piano, nonché nuova edificazione per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco laddove previste dal Piano.

6. Per le zone comprese entro l'Orizzonte del paesaggio alpino, lo strumento urbanistico, il piano attuativo e la concessione edilizia convenzionata prevedono accessibilità veicolare limitata e controllata, secondo le disposizioni degli artt. 29 e 51 e urbanizzazione limitata agli aspetti igienico-sanitari. Non è ammessa nuova edificazione, salvo che per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco laddove previste dal Piano; sono comunque ammessi interventi edilizi di recupero del patrimonio esistente, con esclusione della ristrutturazione urbanistica, anche con incremento volumetrico limitato a minimi adeguamenti delle altezze interne dei locali, necessari per il rispetto dei requisiti minimi di abitabilità.

7. In assenza di piano attuativo e di concessione edilizia convenzionata sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con mantenimento della destinazione a servizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché le opere previste dalla l.r. 93/1980. In caso di cessata attività agricola, ai fini della salvaguardia del patrimonio architettonico, è ammessa la destinazione d'uso a fini abitativi, salvaguardando le tipologie costruttive tradizionali e la configurazione paesaggistica delle aree di pertinenza dei fabbricati.

8. Nella Zona prati terrazzati la planimetria generale di Piano, con apposito simbolo grafico, individua le aree caratterizzate da degrado paesistico e ambientale, sulle quali le attività incompatibili con le finalità di tutela del presente Piano dovranno cessare ai sensi dell'art. 17, comma quarto, lettera e) della l.r. 86/1983, previo ripristino dello stato dei luoghi.

Titolo III NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 28 – Prescrizioni generali

1. Le attività di studio, ricerca o educative, ove comportino la violazione di prescrizioni o divieti contenuti nel presente Titolo devono essere autorizzate dall'Ente gestore.

2. Nelle riserve naturali proposte e nelle Zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale individuate, l'Ente gestore, con proprio regolamento d'uso, può stabilire disposizioni più specifiche e diversificate rispetto alle previsioni del presente Titolo.

3. L'Ente gestore, sentito il Comune competente, può temporaneamente chiudere al pubblico o controllare l'ingresso sui sentieri e zone del Parco, al fine di evitare indici di affollamento eccessivi e realizzare una gestione razionale delle risorse naturali.

4. Negli Orizzonti superiori è vietato:

a) disturbare la quiete dei luoghi con rumori molesti e inutili;

b) accendere fuochi all'aperto, fatti salvi i barbecue delle aree attrezzate e le esigenze delle attività agro-silvo-pastorali.

Negli Orizzonti superiori, con esclusione dei cani utilizzati nell'esercizio venatorio, laddove consentito, dei cani da soccorso e da lavoro per il pascolo, l'introduzione di cani è consentita solo al guinzaglio e sui sentieri segnalati e battuti.

Nelle aree di sosta e da picnic situate all'interno del Parco, i cani devono restare sotto costante controllo del padrone.

In tutto il Parco è altresì vietato:

a) gettare o abbandonare rifiuti, ivi compresi bottiglie, barattoli, resti di carta, di plastica, di cibi e simili; è fatto obbligo di riportare a valle ogni rifiuto e lasciare puliti i luoghi, i bivacchi, le aree da picnic ed ogni altro sito di sosta;

b) asportare, danneggiare o distruggere le attrezzature e la segnaletica predisposte dall'Ente gestore per la fruizione del Parco;

c) campeggiare o attendersi esternamente alle aree appositamente individuate; il bivacco alpino è sempre consentito.

Art. 29 – Transito con mezzi motorizzati e sorvolo aereo

1. In tutto il Parco è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche e di uso pubblico,

delle aree a parcheggio, delle strade di accesso agli edifici e alle proprietà.

2. Negli Orizzonti superiori la viabilità che non conduca a parcheggi pubblici o a proprietà private, per le quali l'accessibilità agli aventi titolo è riconosciuta dal Comune territorialmente interessato, sono precluse alla circolazione dei mezzi motorizzati.

3. In tutto il Parco l'accesso alla viabilità è comunque consentito ai mezzi di servizio pubblico e di vigilanza, ai mezzi per disabili, ai mezzi di servizio per le attività agro-silvo-pastorali, nonché per le esigenze di servizio agli impianti idroelettrici e agli elettrodotti, per i rifugi e per la battitura di piste da sci.

4. È vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio, salvo che per esigenze di soccorso o di protezione civile, vigilanza, rifornimento ai rifugi, lavori di manutenzione ad opere ed impianti di difficile accesso con altri mezzi.

Art. 30 – *Transito equestre e ciclistico*

Il transito con equini o con biciclette è consentito in tutto il Parco solo sui sentieri o percorsi battuti e segnalati, nonché sulle strade e mulattiere. Tale transito non è consentito nella riserva naturale integrale.

Art. 31 – *Raccolta di flora spontanea e di funghi epigei*

1. La raccolta della flora spontanea protetta, delle piante officinali e dei frutti del sottobosco è ammessa secondo le disposizioni della l.r. 27 luglio 1977, n. 33 (*Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica*) e successive modifiche e integrazioni ed è vietata nelle riserve naturali proposte con il presente Piano.

2. Fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento d'uso previsto dall'art. 20 della l.r. 86/1983, nonché dall'art. 4 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24 (*Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*), la raccolta dei funghi epigei è regolamentata dalla l.r. 24/1997.

La raccolta di funghi epigei è comunque vietata nella riserva naturale integrale, nelle riserve naturali orientate, nelle riserve naturali parziali biologiche e negli ambiti di tutela biologica inclusi nella riserva naturale «Adamello».

Art. 32 – *Tutela della fauna minore*

La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 33/1977 e successive modifiche e integrazioni.

Nelle riserve naturali individuate e proposte con il presente Piano è vietata la cattura di anfibii e molluschi.

Art. 33 – *Raccolta di minerali e fossili*

1. La ricerca e la raccolta di minerali a scopo scientifico, culturale, educativo o per collezione è effettuata o autorizzata dall'Ente gestore, con le cautele, le attrezzature e per le quantità consentite dalla l.r. 10 gennaio 1989, n. 2 (*Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione*), come modificata dall'art. 8-bis, comma ottavo della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (*Modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate alla attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978*), fatta salva l'ulteriore autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge stessa, nel caso di uso di attrezzature diverse o di superamento delle quantità massime prescritte.

2. Per le ricerche e i ritrovamenti di fossili resta ferma la disciplina del d.lgs. 490/1999.

TITOLO IV NORME DI TUTELA GENERALE E DI SETTORE

Art. 34 – *Norme di salvaguardia paesistica*

1. Il territorio del Parco è vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 146, comma primo, lettera f) del d.lgs. 490/1999.

Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell'art. 152 del d.lgs. 490/1999, è soggetto ad autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 151 dello stesso d.lgs. 490/1999, da rilasciarsi secondo le procedure indicate nella l.r. 9 giugno 1997, n. 18 (*Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali*).

2. Il Parco promuove, di concerto con le amministrazioni comunali interessate, la valorizzazione paesistica del sistema della viabilità storica con particolare riferimento alle percorrenze prato-monte (sistema dei maggenghi e degli alpeggi); a tal fine viene previsto un apposito piano di settore che:

- individua i tracciati costitutivi della rete dei percorsi storici;
- censisce ed evidenzia manufatti e caratteri costitutivi che caratterizzano i diversi elementi delle reti individuate e le relazioni tra loro intercorrenti, prevedendo indirizzi e criteri per la loro tutela, gestione e valorizzazione paesistica;
- individua un programma di azioni ed interventi finalizzato a garantire una estesa fruizione paesistica delle reti individuate, anche tramite le azioni previste dai piani di settore di cui agli artt. 40 e 44.

Come primo riferimento per la individuazione dei manufatti, degli elementi e delle visuali che caratterizzano le reti storiche della viabilità e del sistema dei maggenghi e degli alpeggi, il piano di settore assume:

- le tavole I.G.M. in scala 1:25.000 prima levata;
- l'individuazione della «*Viabilità storica in Lombardia*», contenuta nelle tavole allegate alla d.g.r. n. 6/47670 del 29 dicembre 1999;
- le indicazioni contenute nella tavola B (e relativi repertori) del Piano territoriale paesistico regionale.

3. Nella Zona prati terrazzati devono essere mantenuti nel miglior stato, a cura del proprietario, possessore o detentore, i prati, i terrazzamenti e i ciglionamenti; la manutenzione ordinaria dei muri di contenimento a secco non è soggetta ad autorizzazione alcuna, purché non sia alterata la tipologia costruttiva originaria.

4. Gli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione paesistica, qualora eseguiti al di fuori delle Zone territoriali di interesse antropico, sono adeguati, in quanto compatibili, ai criteri stabiliti dall'art. 24; in ogni caso deve essere assicurato il corretto inserimento della costruzione nel paesaggio, anche nell'osservanza delle risultanze della valutazione di impatto ambientale, quando prevista, mediante l'adozione di caratteri, materiali e finiture, per quanto possibile, tradizionali. È vietata, salvo che nelle Zone di iniziativa comunale e nelle Zone attrezzature e impianti turistici, l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è comunque ammessa la segnaletica al servizio del Parco, degli edifici e quella viaria e turistica.

Art. 35 – *Corpi idrici e acque*

1. Le acque e i corpi idrici costituiscono oggetto primario di tutela sia per il loro intrinseco valore ambientale e paesistico, sia quale elemento indispensabile per il mantenimento degli ecosistemi del Parco.

2. Nel territorio del Parco è vietata, ai sensi dell'art. 41, comma primo del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*) la copertura dei corsi d'acqua, salvo che per comprovate ragioni di tutela della pubblica utilità.

Il rilascio ed il rinnovo di concessioni di captazione e derivazione di acque pubbliche sono subordinate al parere dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 21, comma quarto, lettera e) della l.r. 86/1983 e dell'art. 23, commi 8 e 9-*quater* del d.lgs. 152/1999, come modificato e integrato dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (*Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128*). Ai sensi delle precedenti disposizioni, l'Ente gestore verifica le captazioni e le derivazioni già assentite o comunque esistenti all'interno del Parco ed eventualmente richiede alle autorità competenti la modifica dei rilasci da effettuare dalle opere di presa qualora siano riconosciute alterazioni agli equilibri ecologici e biologici del corso d'acqua oggetto della derivazione.

3. Con apposito piano di settore, in coordinamento con il piano di settore ittiofauna ed in conformità con le previsioni del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del d.lgs. 152/1999, l'Ente gestore:

- a) rileva e tutela i corpi idrici esistenti, con particolare riguardo a quelli di alimentazione di Zone umide;
- b) detta modalità, obblighi e vincoli da osservarsi per la derivazione o captazione delle acque, quando ammesse;
- c) ad integrazione di quanto previsto dalle presenti norme, individua, in attuazione dell'art. 25, comma primo della

legge 5 gennaio 1994, n. 36 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*), le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate;

d) detta limitazioni, garanzie e controlli sulla ricerca e captazione di acque minerali e termali qualora incidano sulla alimentazione di Zone umide e torbiere.

4. Negli Orizzonti superiori:

- è vietata la realizzazione di nuovi bacini artificiali, impianti idroelettrici e condotte che comunque alterino il regime dei corsi d'acqua o modifichino l'ambiente;
- possono essere ammesse le captazioni o derivazioni delle sorgenti e delle acque superficiali nei limiti strettamente indispensabili per la presa degli acquedotti comunali, per le utilizzazioni idroenergetiche a servizio delle comunità locali e per il rifornimento idrico delle malghe, dei rifugi e degli edifici annessi agli impianti idroelettrici, purché resti garantita la defluenza continua e sufficiente anche nei regimi di magra e, comunque, purché non incida sull'alimentazione di Zone umide.

Art. 36 – Zone umide e torbiere

1. Le Zone umide e le torbiere sono ambienti il cui ecosistema complesso è sottoposto a specifica tutela in funzione scientifica, culturale, educativa. La tutela è estesa, secondo le norme del presente articolo e del precedente, alle acque di alimentazione della zona.

2. È vietato qualsiasi nuovo intervento di manomissione, drenaggio, escavazione che alteri l'equilibrio delle Zone umide e torbiere, ivi compreso qualsiasi intervento di captazione, anche parziale, delle sorgenti e delle acque di alimentazione. È altresì vietato ogni intervento o comportamento che possa determinare peggioramento o alterazione delle qualità e composizione delle acque delle Zone umide e torbiere.

3. È vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, in particolare edifici o strade, per una fascia di rispetto di 15 metri dal limite della Zona umida e torbiera.

4. È vietato lo sfruttamento delle torbiere. L'Ente gestore promuove le ricerche e gli studi per perfezionare e approfondire le conoscenze riguardanti l'ecologia e la dinamica delle torbiere ed elabora piani di settore per la loro conservazione. L'Ente gestore, con i suddetti piani, assume ogni provvedimento necessario per evitare nelle torbiere e relative aree di rispetto l'utilizzazione agricola, l'apporto di sostanze chimiche, gli incendi e per regolamentare gli accessi.

Art. 37 – Conservazione e gestione della fauna selvatica

1. Ai fini della tutela faunistica, l'Ente gestore assume la diretta gestione del patrimonio faunistico nelle aree a parco naturale e a riserva naturale individuate con il presente Piano. Nelle restanti aree del Parco la gestione faunistica è disciplinata dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*).

In tali restanti aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della l.r. 26/1993 sono approvati dalla Provincia interessata in conformità alle disposizioni per la difesa e gestione faunistica stabiliti dal presente Piano e dal piano di settore, previo parere dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 17, comma quarto, lettera d) della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nelle aree a parco naturale è vietato l'esercizio della caccia ai sensi dell'art. 22, comma sesto della legge 394/1991, dell'art. 43, comma primo, lettera b) della l.r. 26/1993, della l.r. 32/1996 così come modificata dalla l.r. 38/1997 e sono consentiti unicamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi autorizzati dall'Ente gestore, di cui all'art. 22, comma sesto della legge 394/1991.

3. Il piano di settore, di cui al precedente comma primo, ha l'obiettivo primario di una completa regolamentazione e pianificazione gestionale degli istituti di tutela, al fine di migliorare le potenzialità naturali, ricostituire zoocenosi il più possibile complete e garantire le condizioni ambientali per la sopravvivenza delle specie animali e dell'ittiofauna.

4. Il piano faunistico-venatorio provinciale, redatto in collaborazione con l'Ente gestore, per le aree del Parco definisce:

- a) la pianificazione e l'organizzazione delle unità di gestione faunistico-venatoria;
- b) i criteri di ammissione all'attività venatoria in base a estensione e produttività del territorio;

c) i criteri, le modalità, i provvedimenti per perseguire gli obiettivi:

- del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni stabili di specie autoctone, con la massima diversità faunistica;
 - della limitazione dei ripopolamenti fino al raggiungimento di popolazioni faunistiche stabili;
 - di rendere partecipe il cacciatore alla gestione attiva del patrimonio faunistico;
 - del prelievo venatorio alla fauna stanziale basato sulla valutazione della consistenza e della struttura delle popolazioni e su piani di abbattimento ad esse correlati;
- d) i criteri per la costituzione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche in relazione agli obiettivi indicati alla lettera c);

e) le procedure e i criteri selettivi per il controllo quantitativo, qualitativo e sanitario delle popolazioni animali;

f) i criteri per il contenimento, accertamento e risarcimento dei danni provocati dalla fauna protetta al patrimonio agricolo.

5. Agli effetti dei comparti venatori, salvo maggior dettaglio di piano di settore, la zona di minor tutela, comparto B, coincide prevalentemente con l'Orizzonte del paesaggio antropico; la zona di maggior tutela, comparto A, con gli Orizzonti superiori.

Art. 38 – Attività piscatoria

1. La Provincia competente per territorio, nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'art. 9, comma ottavo della l.r. 30 luglio 2001, n. 12 (*Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia*) gestisce l'attività piscatoria attenendosi alle disposizioni del presente articolo e a quelle del piano di settore faunistico e dei suoi provvedimenti attuativi.

2. La Provincia e l'Ente gestore, mediante il piano di settore faunistico e suoi provvedimenti attuativi, perseguono i seguenti obiettivi:

- la creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone;
- la progressiva riduzione dei ripopolamenti, con pianificazione e controllo delle immissioni;
- un prelievo basato su valutazione della produttività dei corsi d'acqua e su piani di prelievo ad essa correlati.

3. Le immissioni di ittiofauna sono consentite nelle acque comprese entro l'Orizzonte del paesaggio antropico; negli Orizzonti superiori, fino a diverse disposizioni del piano di settore, è vietata qualsiasi immissione, eccettuato il salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) e la trota fario (*Salmo trutta fario, ceppo mediterraneo*). Per tutte le immissioni consentite è in ogni caso vietata l'introduzione di esemplari adulti.

4. In tutto il Parco si osservano le seguenti prescrizioni:

- divieto di pasturazione;
- divieto di pesca con pesce vivo;
- obbligo di usare ami privati dell'ardiglione o con lo stesso schiacciato;
- obbligo, nelle operazioni di slamatura del pesce da rilasciare, di bagnarsi preventivamente le mani e di reimmetterlo con opportune cautele;
- divieto di effettuare la raccolta di ittiofauna per ripopolamento in altre acque, salvo che per programmi concordati con l'Ente gestore.

5. L'organizzazione di gare di pesca è soggetta a parere preventivo dell'Ente gestore.

Art. 39 – Gestione del bosco

1. Il bosco deve essere considerato, nei piani attuativi e negli interventi, quale indispensabile e fondamentale strumento di tutela del territorio e dell'ambiente, con specifico riferimento ai seguenti obiettivi:

a) deve essere attuata una pianificazione globale delle funzioni del bosco nelle sue diverse valenze, non solo protettiva e produttiva, ma per il suo intrinseco interesse naturalistico, nonché per il valore culturale, educativo e ricreativo;

b) la gestione deve tendere al raggiungimento della massima maturità e conseguente complessità strutturale del bosco;

c) devono essere predisposti controlli sistematici per il ri-

levamento dello stato di salute di tutti i boschi, relativamente a possibili danni indotti da inquinamento, nuove utilizzazioni o incendi.

2. Il piano di settore boschi stabilisce, nell'ambito degli indirizzi regionali e in conformità agli obiettivi del comma precedente, criteri per la formazione e il coordinamento dei piani di assestamento forestale previsti dall'art. 19 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 (*Legge forestale regionale*) e successive modificazioni; contiene, inoltre, disposizioni di coordinamento e di integrazione del piano di settore malghe e pastorizia. Il piano di settore, inoltre:

a) ha per obiettivo il mantenimento continuo e perenne del bosco sul territorio;

b) disciplina la formazione dei piani pluriennali di assestamento e degli interventi, in conformità alle previsioni della normativa vigente, secondo criteri naturalistici;

c) tende all'ottenimento di consociazioni miste e disetanee, costituite di norma da specie indigene proprie della fascia fitoclimatica;

d) individua le aree di rimboschimento, infoltimento e imboschimento;

e) tende alla riconversione dei boschi cedui, tranne indicazioni contrarie in situazioni ambientali particolari;

f) disciplina, in conformità alle presenti norme, il regime e gli interventi sui boschi dove è più accentuata l'influenza antropica, sia in relazione alla fruizione pubblica, sia in rapporto all'esercizio degli usi civici, con riferimento altresì alle specifiche disposizioni del Titolo III;

g) verifica la funzionalità del sistema della viabilità forestale, nel rispetto delle norme di Piano, anche in relazione alla viabilità di servizio delle malghe.

3. I piani pluriennali di assestamento ed utilizzazione dei beni silvo-pastorali possono comprendere anche le aree di proprietà privata, con oneri a carico dell'Ente promotore.

4. Nel quadro della pianificazione di cui ai commi precedenti, gli interventi e i trattamenti silvo-colturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e possessori, in modo da assicurare il mantenimento dei complessi boscati nel miglior stato di conservazione culturale. In particolare, devono essere finalizzati:

a) al consolidamento dei soprassuoli misti di specie arboree indigene;

b) al potenziamento delle capacità del bosco a svolgere la propria pluralità diversificata di funzioni;

c) al recupero e al potenziamento dei boschi a più elevata valenza protettiva.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 151 e 152 del d.lgs. 490/1999 e dall'art. 6 della l.r. 18/1997, gli interventi sui boschi sono soggetti alle procedure previste dalla l.r. 9/1977 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 40 – Attività agro-silvo-pastorale

1. La tutela e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, esercitate anche a part-time, costituisce primario obiettivo di Piano, subordinatamente alla salvaguardia ambientale, in funzione di risorsa economica e di lavoro per la popolazione e di presidio umano della montagna. Nel quadro delle leggi vigenti e del piano di sviluppo socio-economico, l'Ente gestore coordina, sostiene e incentiva le iniziative di natura economica e di servizio idonee alla valorizzazione di ogni risorsa attuale e potenziale per l'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia montana.

2. Il piano di settore, in conformità alle presenti norme, in particolare:

a) individua e censisce, per comprensori, le malghe, distinguendole in relazione alla loro potenzialità strutturale e produttiva, senza tenere necessariamente conto dei soli aspetti economici;

b) promuove il recupero, la continuazione e lo sviluppo delle malghe in base a valutazioni anche naturalistiche, per la loro funzione di presidio umano sul territorio, compensando le condizioni di minore produttività;

c) individua le malghe da riconvertire a bosco, favorendo tendenze naturali già in atto, in base a progetti di rimboschimento in connessione con il piano di settore boschi;

d) indica, per ogni comprensorio o singola malga, il carico unitario minimo e massimo idoneo alla migliore conservazione del cotico erboso e tende alla limitazione dell'uso di mangimi integrativi;

e) tende alla regolamentazione del pascolo brado ovino e caprino, con limitazione degli ambiti territoriali e determinazione del carico massimo per ciascuna valle o comprensorio, escludendo comunque dal pascolo le riserve naturali, salvo quelle parziali morfopaesistiche;

f) tende a favorire forme di associazionismo di gestione delle malghe o delle attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

3. Gli interventi di manutenzione dei pascoli, mediante spietramento, decespugliamento e lotta alle erbe infestanti, devono essere condotti con criteri di rispetto naturalistico, evitando il danneggiamento del cotico erboso, l'uso di concimi chimici e fitofarmaci e l'impiego del fuoco.

L'uso di concimi chimici e fitofarmaci è vietato negli Orizzonti superiori, salvo per i trattamenti che risultino indispensabili contro patologie vegetali, eseguiti o autorizzati dall'Ente gestore.

4. Sui fabbricati di servizio dei pascoli sono ammessi tutti gli interventi di recupero per il mantenimento della destinazione agricola, secondo eventuale disciplina integrativa dello strumento urbanistico; gli interventi devono tendere al miglioramento delle condizioni di vita degli addetti e delle condizioni igienico-sanitarie della produzione. Oltre agli incrementi volumetrici necessari per le finalità indicate, nuovi volumi sono consentiti solo nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma terzo, per la realizzazione di strutture per la trasformazione e lavorazione dei prodotti in forma associata. Gli interventi di recupero e, quando ammessi, di nuova costruzione o in ampliamento devono essere eseguiti nel rispetto dei caratteri tipologici e costruttivi e con l'uso dei materiali tradizionali.

5. La rete viaria esistente di accesso alle malghe è conservata e adeguata per il solo transito dei mezzi di servizio e dei mezzi del caricatore o gestore; nuove strade possono essere realizzate, in conformità al piano di settore, solo a servizio di nuove costruzioni ammesse ai sensi del comma precedente, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

6. L'attività silvocolturale è esercitata in conformità alle norme del precedente art. 39, al piano di settore boschi e ai piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvopastorali.

Art. 41 – Attività agricola di fondovalle

1. L'attività agricola, entro l'Orizzonte del paesaggio antropico, è esercitata nel rispetto delle aree boscate, in attuazione dei piani zionali di sviluppo agricolo, che sono formati con riguardo alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente del Parco. Entro l'Orizzonte medesimo la coltivazione del suolo è effettuata secondo le norme vigenti.

2. L'Ente gestore promuove e incentiva il recupero alle attività agricole delle aree e immobili compresi nella Zona prati terrazzati, favorendo idonee colture e, in particolare, la frutticoltura di monte. Resta fermo negli Orizzonti superiori il divieto d'uso di nutrienti chimici e fitofarmaci.

3. L'Ente gestore promuove ed incentiva, altresì, tecniche di agricoltura integrata e/o biologica e relative forme sperimentali, anche mediante riqualificazione professionale degli addetti e divulgazione dei risultati delle ricerche scientifiche e sperimentali nel settore.

4. Fatte salve le situazioni esistenti, la zootecnia di fondovalle è consentita nelle aziende con base alimentare totalmente o prevalentemente autonoma, comunque con esclusione dell'allevamento di suini, ammesso solo nei limiti del fabbisogno familiare o per l'esercizio di attività agrituristiche. Nuovi allevamenti intensivi, privi di rapporto funzionale con la produzione del fondo, non sono consentiti all'interno del Parco.

5. L'edificazione agricola, secondo le disposizioni della l.r. 93/1980, è consentita solo nelle zone agricole, a tal fine individuate dallo strumento urbanistico locale all'interno della Zona di iniziativa comunale e nella Zona prati terrazzati. Per l'edificazione sono computabili tutti i terreni dell'azienda agricola, ai sensi dell'art. 2 della richiamata legge regionale.

Art. 42 – Usi civici

Gli usi civici continuano ad essere esercitati secondo le norme e le consuetudini vigenti.

L'Ente gestore e/o i Comuni interessati possono richiedere, ai sensi degli artt. 12 e 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (*Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del regno, del r.d. 28 ago-*

sto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d. 22 maggio 1924 n. 751) e dell'art. 4, comma secondo della l.r. 24 maggio 1985, n. 52 (*Norme organizzative in materia di usi civici*) e successive modifiche e integrazioni, la liquidazione o il mutamento di destinazione degli usi civici incompatibili con le norme del presente Piano.

Art. 43 – Agriturismo

1. Il Parco costituisce zona di prevalente interesse agrituristico ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 (*Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale*) e del regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (*Attuazione della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale*).

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto della legge e del regolamento citati, è compatibile con le norme di Piano.

2. Nei limiti consentiti dalle norme di zona e di settore e nel rispetto dei criteri di rilascio delle autorizzazioni paesistiche, sono ammessi gli interventi edilizi di recupero per la realizzazione delle attrezzature ricettive agrituristiche.

Art. 44 – Turismo

1. La fruizione turistica del Parco è tra le principali finalità del Piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali in funzione ricreativa, educativa e culturale dei cittadini e di promozione e sviluppo socio-economico della popolazione residente. L'Ente gestore promuove tutte le iniziative per incentivare il turismo in tutte le sue forme, attraverso il piano di settore turismo, il piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana e gli interventi attuativi dei piani stessi.

2. Il piano di settore e gli interventi perseguono i seguenti obiettivi fondamentali:

a) tendono alla gestione unitaria e articolata delle risorse potenziali del Parco, in termini di fruizione sia della natura e del paesaggio, sia delle attrezzature e strutture per il tempo libero e lo sport, sia dei valori storici, archeologici e monumentali;

b) individuano ed organizzano gli strumenti di promozione turistica utilizzando l'immagine del Parco quale prodotto di attrazione turistica;

c) tendono alla regolamentazione del turismo nelle zone già sviluppate e alla incentivazione turistica in quelle più svantaggiate, nonché al riequilibrio delle utenze turistiche nel corso dell'anno;

d) mirano al riequilibrio dei flussi turistici all'interno del Parco in relazione alle qualità ambientali delle zone, al fine di evitare fenomeni di eccessiva pressione antropica o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa dell'ambiente;

e) promuovono il miglioramento dell'assistenza turistica mediante una rete di centri di informazione e di servizio al turista, e contribuiscono alla formazione degli addetti anche mediante corsi professionali applicati alla realtà del Parco;

f) promuovono il miglioramento delle attrezzature turistiche, sportive e ricreative anche in termini di localizzazione; orientano, promuovono, incentivano l'iniziativa privata per l'attuazione delle attrezzature ricettive e di servizio turistico.

3. Il piano di settore provvede altresì a:

- coordinare gli interventi riguardanti l'accessibilità, sentieri, percorsi, strade, parcheggi, aree di sosta e picnic, anche al fine di evitare eccessiva pressione antropica, in particolar modo nelle riserve naturali e in altri siti maggiormente sensibili;
- definire i criteri per la realizzazione e la gestione delle strutture di cui all'art. 24, comma quarto;
- specificare i servizi funzionali alle attività turistiche, nonché ad individuare eventuali nuovi Punti attrezzati;
- coordinare le proprie previsioni con quelle comprensoriali.

4. L'Ente gestore provvede alla realizzazione di segnaletica e cartellonistica didattica e, in coerenza con il piano di settore, alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il picnic, anche al fine di orientare e controllare i flussi e la pressione dei visitatori all'interno del Parco. L'apertura di nuovi sentieri è ammessa in conformità alle previsioni di piano di settore.

5. L'Ente gestore, attraverso convenzioni, concede l'uso del marchio identificativo del Parco per i più qualificati o peculiari prodotti turistici di ospitalità e di servizio. L'uso del marchio stesso può essere altresì concesso, in coordinamento con il piano di sviluppo socio-economico, alle produzioni tipiche dell'agricoltura e zootecnica e dell'artigianato locale del legno e del ferro; in particolare si deve tendere a qualificare con il marchio del Parco i prodotti locali di manifattura tradizionale e di speciale genuinità.

Art. 45 – Aree sciabili

1. Nel quadro degli interessi turistici di cui all'articolo precedente, assumono particolare rilevanza gli impianti, le attrezzature e le piste per l'esercizio dello sci, in funzione di promozione e sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti. Gli interventi, a tal fine indicati nel piano di settore turismo, devono essere realizzati nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesistica, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa vigente.

2. La planimetria generale di Piano individua le aree sciabili esistenti ed ammesse, con specifici simboli grafici caratterizzanti:

- ambiti per l'esercizio dello sci, quali sedi e tracciati di impianti di risalita, piste e attrezzature accessorie;
- ambiti per l'apertura di piste da sci, quali zone in cui è consentita solo l'apertura e l'esercizio di piste da sci.

3. L'attivazione, l'esercizio o l'ammodernamento di impianti, attrezzature e piste da sci è consentita negli ambiti di cui al precedente comma secondo inclusi nel demanio sciabile.

4. L'individuazione delle aree sciabili è effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 23 aprile 1985, n. 36 (*Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia*). Il piano di settore turismo, per la parte relativa, assume i contenuti del piano programmatico di intervento nell'area del Parco, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

5. Le piste da sci devono essere realizzate ai sensi delle vigenti normative regionali; ogni eventuale lavoro di costruzione e il taglio di piste nel bosco è ammesso, solo in quanto indispensabile, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

6. Per le piste da sci ammesse entro le riserve naturali e nelle Zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale, non deve essere danneggiato il valore botanico complessivo.

7. Gli impianti per la captazione e la raccolta di acque per l'innervamento artificiale, fatte salve le situazioni esistenti, sono ammessi a condizione che non vengano utilizzate acque di riserve naturali o di Zone umide, ivi comprese le acque di alimentazione delle Zone umide stesse.

8. L'uso del gatto delle nevi o di analoghi veicoli è consentito all'interno delle aree sciabili attuate secondo le previsioni di Piano ed in presenza di adeguato manto nevoso. Al di fuori, è ammesso solo per esigenze di soccorso, di protezione civile, di servizio agro-silvo-pastorale o di vigilanza.

9. L'apertura di piste da fondo, se non comporta lavori di costruzione o altri interventi, è consentita anche al di fuori delle aree sciabili individuate dal Piano, fatta salva la eventuale valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa vigente.

10. Ove se ne verifichino le condizioni di dimostrata attuabilità, con esclusione delle sole riserve naturali integrale e orientate e compatibilmente alle previsioni dell'apposito piano di settore e del piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana, è consentita l'apertura di piste da sci non individuate dal presente Piano, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dal successivo art. 55.

Art. 46 – Tutela storico-monumentale

1. L'Ente gestore e i Comuni collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e architettonico e per favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l'accessibilità pubblica. Apposito piano di settore conterrà le norme regolamentari integrative per il perseguimento delle finalità suddette a partire dalla individuazione della rete dei tracciati storici e dei centri/nuclei urbani e rurali di antica formazione, assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavole I.G.M. in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale nonché degli indirizzi di tutela dello stesso.

2. L'Ente gestore collabora con gli Enti locali per l'inventario dei nuclei urbani di antica formazione, dei centri storici, degli immobili di interesse storico-culturale, dell'edificato montano di interesse storico-ambientale.

3. Gli immobili di interesse storico-monumentale tutelati dal Piano devono essere mantenuti dal proprietario, possessore o detentore nel miglior stato di conservazione.

4. È riservata alla pianificazione comunale la determinazione degli interventi ammessi e delle destinazioni d'uso compatibili, secondo i seguenti criteri:

a) devono essere in ogni caso ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell'immobile, ivi compresa la ristrutturazione edilizia;

b) è comunque vietata l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione; l'aggiunta di volumi è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all'integrità storico-ambientale dell'immobile;

c) nella determinazione degli usi compatibili devono escludersi le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione e l'integrità dell'immobile;

d) gli spazi aperti e l'intorno degli edifici stessi sono tutelati in sede di pianificazione urbanistica locale e controllati nelle trasformazioni al fine di evitare turbativa agli edifici medesimi.

Art. 47 – Ritrovamenti archeologici e della prima guerra mondiale

1. Di ogni rinvenimento di incisioni rupestri, tracce di insediamenti preistorici, siti o reperti archeologici deve essere data comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 87, comma primo del d.lgs. 490/1999.

2. L'Ente gestore e i Comuni territorialmente interessati dall'area protetta curano la ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro e gestione dei beni mobili relativi alla prima guerra mondiale, nonché il coordinamento museologico, ai fini della valorizzazione dei beni stessi, fatte salve disposizioni diverse stabilite da apposite leggi regionali di attuazione della legge 7 marzo 2001, n. 78 (*Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale*). L'Ente gestore e i Comuni di cui sopra curano, altresì, ogni necessario intervento di restauro dei beni immobili e l'attrezzatura di percorsi per la visita con idonea segnaletica.

3. È comunque vietato danneggiare, distruggere o asportare rupi incise, siti, manufatti o oggetti disciplinati dal presente articolo.

4. Restano salve le concorrenti competenze degli organi dello Stato in ordine ai beni di cui al presente articolo.

Art. 48 – Edificato esterno alle Zone di interesse antropico

1. L'attività costruttiva nel Parco è consentita nelle sole Zone territoriali di interesse antropico.

All'esterno di esse si applicano le presenti disposizioni e le norme di settore, nell'osservanza delle previsioni dello strumento urbanistico locale.

2. Per gli edifici isolati, esterni alle Zone territoriali di interesse antropico, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, senza incremento di volume se non per l'adeguamento igienico, nell'osservanza, comunque, dei criteri di rilascio delle autorizzazioni paesistiche indicate all'art. 24, comma sesto.

3. Interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso sono ammessi entro l'Orizzonte del paesaggio antropico, purché consentiti dallo strumento urbanistico, e negli Orizzonti superiori solo in funzione di fruibilità turistica convenzionata con l'Ente gestore; restano ferme le disposizioni degli artt. 18, 19, 20, 21, per gli edifici compresi entro riserve naturali.

4. È ammessa la costruzione di nuovi rifugi e bivacchi in conformità al piano di settore turismo, sempre che non sia possibile il recupero di strutture edilizie esistenti.

Art. 49 – Recinzioni

1. Sono ammesse recinzioni fisse, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del regolamento edilizio, nella sola Zona di iniziativa comunale e nella Zona attrezzature e insediamenti turistici.

2. È vietato in ogni altra area del Parco costruire recinzioni fisse. Le recinzioni temporanee possono essere realizzate per

gli usi agro-silvo-pastorali, per la preservazione di monumenti naturali e per la sicurezza e incolumità pubblica. La tipologia delle recinzioni temporanee sarà disciplinata e definita con apposito regolamento d'uso, che sarà predisposto dall'Ente gestore ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/1983.

Art. 50 – Campeggi

1. Nelle zone territoriali di interesse antropico è consentito l'allestimento di complessi ricettivi all'aria aperta come definiti dalla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71 (*Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta*) e dalla l.r. 13 aprile 2001, n. 7 (*Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta*), preferibilmente nelle località individuate col simbolo di Porta del Parco. I complessi ricettivi regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente Piano in aree diverse dalle precedenti non possono essere ampliati, né comunque è consentito il potenziamento di impianti, attrezzature e servizi; sono ammessi solo interventi di ordinaria manutenzione.

2. In tutto il Parco è vietato campeggiare con tende, roulotte, campers e simili, anche nelle aree private o di parcheggio. I campeggi mobili e temporanei di cui all'art. 19, lettere b) e c) della l.r. 71/1981 e all'art. 14 della l.r. 7/2001 possono essere autorizzati entro l'Orizzonte del paesaggio antropico e comunque al di fuori delle aree boscate.

Art. 51 – Viabilità, parcheggi, piste e sentieri

1. Nell'Orizzonte del paesaggio antropico è ammessa la realizzazione di nuove strade, l'ampliamento e la rettificazione dei percorsi di quelle esistenti, sia pubbliche che private, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

2. Negli Orizzonti superiori non è consentita la realizzazione di nuove strade. Per le strade a libero transito, oltre alle opere manutentive, sono ammessi i lavori necessari per la sicurezza della circolazione stradale. Per la restante viabilità sono ammesse le sole opere manutentive, nonché la realizzazione e l'ampliamento di parcheggi; l'asfaltatura delle strade stesse, ove non già esistente, è subordinata alle previsioni del piano di settore di cui al successivo comma quarto. Le opere di ordinaria manutenzione o di consolidamento dovranno prevedere l'impiego di tipologie costruttive tradizionali.

3. I divieti di cui al comma precedente non si estendono all'apertura di piste tagliafuoco, di servizio anti-incendio boschivo e di servizio per l'attività selvicolturale o pastorale, previsti dagli appositi piani di settore, il cui uso è limitato alle effettive esigenze delle attività stesse in conformità ai precedenti artt. 39 e 40.

4. L'Ente gestore, con piano di settore formato in base alla rilevazione dei flussi di circolazione e degli insediamenti esistenti, nonché in considerazione della tutela delle risorse naturali, persegue i seguenti obiettivi:

a) massima limitazione dell'uso dei mezzi motorizzati entro gli Orizzonti superiori, anche mediante la chiusura temporanea, periodica o permanente di viabilità esistente;

b) individuazione delle strade di accesso a strutture turistiche;

c) individuazione di una rete di parcheggi per l'accessibilità e la fruizione pubblica del Parco, da contenersi prioritariamente entro l'Orizzonte del paesaggio antropico o, in subordine, lungo le strade soggette a libero transito; in ogni caso, la collocazione dei parcheggi negli Orizzonti superiori deve essere studiata in modo tale da non consentire la sosta di veicoli in prossimità di aree naturalistiche da preservare da calpestio, rumori o elevato afflusso di persone.

5. È vietata la chiusura al passaggio pedonale di sentieri e percorsi di qualsiasi natura, sia con sbarramenti, sia con segnaletica di divieto.

Art. 52 – Prevenzione incendi

1. L'Ente gestore concorre alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*).

2. Il Presidente dell'Ente gestore, in caso d'urgenza, dichiara lo stato di grave pericolosità ai sensi dell'art. 10, comma terzo della l.r. 9/1977 e successive modifiche.

3. Negli Orizzonti superiori, nelle riserve naturali, nelle Zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale e, comunque, in una fascia di 150 metri dai boschi è vietato in ogni tempo accendere fuochi all'aperto, salvo usi particolari consentiti e disciplinati dal regolamento d'uso, ivi compresa la

bruciatura di ramaglie. È in ogni caso vietato l'uso colturale del fuoco.

4. Chiunque accenda fuochi nelle aree e nei periodi in cui è consentito, in particolare nelle aree da picnic, deve curarne il totale perfetto spegnimento al termine della utilizzazione.

Art. 53 – Zona a vincolo idrogeologico e a rischio geologico

1. Alle aree soggette a vincolo idrogeologico, presenti all'interno del Parco, si applica la disciplina del r.d. 3267/1923, della l.r. 21 giugno 1988, n. 33, (*Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico*), della l.r. 8/1976 e successive modifiche e integrazioni, del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (*Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all'art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 «Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale»*) e successive modifiche e integrazioni.

L'autorizzazione agli interventi ricadenti nelle suddette aree è rilasciata, in osservanza alle leggi richiamate, dall'Ente gestore, fatte salve le competenze delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 25, comma quarto della l.r. 8/1976 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le aree soggette a rischio geologico, idrogeologico e sismico sono disciplinate dalla l.r. 24 novembre 1997, n. 41 (*Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti*), dalla deliberazione della Giunta regionale n. VI/37918 del 6 agosto 1998 (*Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica della pianificazione comunale, secondo quanto disposto dall'art. 3 della l.r. 24 novembre 1997, n. 41*), dall'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 (*Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*), dagli artt. 1, 1-bis e 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (*Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturale*).

3. Nelle zone a rischio idrogeologico sono ammessi, da parte delle autorità preposte, gli interventi di consolidamento dei versanti, di regimazione idraulica e di manutenzione della viabilità esistente, privilegiando, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica in accordo con le direttive in materia approvate con d.g.r. n. 6/6586 del 19 dicembre 1995 (*Criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione*), con d.g.r. n. 6/29567 del 1 luglio 1997 (*Impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia*), con il «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica» realizzato dalle regioni Veneto ed Emilia Romagna e adottato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 6/50989 del 7 aprile 1994 e con la d.g.r. n. 6/48740 del 29 febbraio 2000 (*Approvazione direttiva «Quadrone opere tipo di ingegneria naturalistica»*).

Art. 54 – Cave e discariche

1. Fatte salve le previsioni dell'art. 18, nel territorio del Parco sono ammesse attività estrattive in conformità alle previsioni del piano cave provinciale.

2. Negli Orizzonti antropico e alpestre è ammessa, in conformità al piano di cui al precedente comma primo e previo parere dell'Ente gestore, per usi strettamente locali, attività di cava finalizzata all'estrazione di pietre utilizzate nelle tipologie costruttive tradizionali.

3. Il riassetto ambientale delle cave cessate può essere proposto dall'Ente gestore ed attuato in conformità alle disposizioni dell'art. 39 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 (*Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava*).

4. Non sono ammesse nuove discariche di qualsiasi genere o impianti di trattamento dei rifiuti, salvo che, entro l'Orizzonte del paesaggio antropico, discariche di inerti a scopo di bonifica o ripristino ambientale, autorizzate sentito il parere dell'Ente gestore. Nuove discariche per rifiuti solidi urbani possono essere autorizzate, sentito il parere dell'Ente gestore, solo se non collocabili al di fuori del Parco, entro l'Orizzonte del paesaggio antropico e fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

5. Salvo che nella Zona di iniziativa comunale, è vietato

l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura, fatta eccezione per i cantieri, per le cataste di legname e l'ammasso di letame per la normale pratica agronomica.

6. È fatto obbligo ai titolari o gestori di rifugi di trasferire a valle, negli impianti di raccolta, tutti i rifiuti prodotti dall'esercizio, preventivamente raccolti, in attesa dell'invio a valle, in ambienti idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

Art. 55 – Impianti tecnici e adeguamenti infrastrutturali

1. La realizzazione degli impianti tecnici e gli adeguamenti infrastrutturali previsti nel presente articolo sono autorizzati dall'Ente gestore, che può stabilire le eventuali opere di ripristino o di compensazione ambientale ed indicare e quantificare l'indennità per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, fatta salva l'eventuale autorizzazione paesistica.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili:

- ai progetti di ampliamento o rettifica di strade statali e provinciali, per la parte inclusa nel Parco;
- alle strade comunali e d'uso pubblico, per la parte inclusa nel Parco;
- alla realizzazione di parcheggi;
- agli ampliamenti cimiteriali;
- agli allacciamenti di singole utenze a condotte energetiche esistenti;
- agli allacciamenti ad opere pubbliche di fognatura, di depurazione e idrauliche;
- alla realizzazione di impianti di risalita e alla apertura di nuove piste da sci.

3. Allo stesso regime, nel rispetto dei precedenti commi, sono sottoposti gli adeguamenti tecnologici di impianti esistenti di opere pubbliche di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione, raccolta e deposito rifiuti (piazzole per la raccolta differenziata), nonché i nuovi impianti previsti dalla rispettiva pianificazione di settore e, nel caso degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore o uguale a 10.000.

L'abitante equivalente è definito dall'art. 2 del d.lgs. 152/1999 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*).

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nella Zona di iniziativa comunale.

5. In caso di dismissione anche parziale di impianti tecnici (elettrorodotti, oleodotti, gasdotti, centraline, cabine, stazioni o altri manufatti di servizio) è obbligatoria la presentazione di un progetto di recupero ambientale, sul quale l'Ente gestore si esprime secondo le modalità previste dall'art. 10 della l.r. 18/1997. È possibile il riuso delle aree interessate dai suddetti impianti esclusivamente per finalità turistiche, agricole, ricreative, culturali o comunque di interesse pubblico, previa presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale sul quale l'Ente gestore si esprime secondo le modalità previste dalla sopra citata legge regionale.

**TITOLO V
NORME FINALI**

Art. 56 – Attività militari e di protezione civile

Le prescrizioni e i divieti contenuti nel Piano e nelle presenti norme non si estendono alle attività ed interventi di interesse della difesa nazionale e della protezione civile.

Art. 57 – Vigilanza

Nel territorio del Parco la vigilanza è esercitata dall'Ente gestore secondo le modalità previste dall'art. 26 della l.r. 86/1983.

Art. 58 – Repressione degli interventi abusivi e sanzioni amministrative

Fatte salve le ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale, per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni contenute nelle norme del presente Piano, dei piani di settore o dei regolamenti d'uso, si applicano le sanzioni previste dal Titolo III della l.r. 86/1983.

Art. 59 – Norme finanziarie

1. L'Ente gestore assegna priorità ad interventi che, nel rispetto delle linee di programmazione generale, ricadano in

Comuni nel cui territorio sono comprese riserve naturali, in relazione alla estensione ed alla natura delle stesse, con particolare attenzione ai Comuni completamente compresi nel Parco.

2. L'Ente gestore attua, ai sensi dell'art. 17, commi sesto e settimo della l.r. 86/1983, le previsioni contenute nel presente Piano attraverso un piano di gestione da approvarsi secondo le modalità previste dall'art. 19, comma quarto della l.r. 86/1983.

Art. 60 – Poteri di deroga

1. Potranno essere realizzati interventi o opere pubbliche, previste dalla legislazione statale, in deroga alle previsioni del presente Piano.

2. La procedura di deroga è disciplinata dall'art. 18, comma 6-ter della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni.

3. All'istanza di deroga deve essere allegata una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:

- a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
- b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
- c) indicazione circostanziata dei motivi per cui l'intervento non possa essere diversamente localizzato all'esterno dell'area protetta;
- d) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per annullare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi della stessa.

4. Gli eventuali provvedimenti comunali di assenso alle opere proposte devono attenersi alle prescrizioni contenute nel dispositivo regionale di deroga.

Art. 61 – Programmazione negoziata

1. L'attuazione delle finalità del Parco, previste dalle presenti norme o dai relativi strumenti attuativi, può essere conseguita, in alternativa alle procedure e agli specifici istituti disciplinati dal presente Piano, mediante accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), programmi integrati di intervento di cui alla l.r. 12 aprile 1999, n. 9 (*Disciplina dei programmi integrati di intervento*), conferenze di servizi di cui agli artt. 9 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340 (*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999*) o comunque previste da altre disposizioni di carattere nazionale o regionale, nonché tramite qualsivoglia procedura di programmazione negoziata o di concertazione prevista dalla normativa vigente. Tali accordi, programmi o conferenze sono promossi su iniziativa degli enti competenti e interessati nonché, se ammesso, di altri soggetti pubblici o privati.

2. In sede di definizione degli accordi o programmi di cui al precedente comma possono essere previste opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

3. Qualora gli accordi, programmi o conferenze di cui al precedente comma comportino modifiche sostanziali alle disposizioni del presente Piano, la procedura deve comunque prevedere la partecipazione dell'Ente gestore e della Regione, che contestualmente approva le varianti connesse all'accordo, programma o conferenza.

Art. 62 – Rettifiche cartografiche

La Giunta regionale, anche su proposta dell'Ente gestore, può provvedere a limitate rettifiche cartografiche del presente Piano qualora vengano accertati palesi errori di redazione.

La relativa deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.